



Il tema dell'indagine

Il rapporto di lavoro, in quanto rapporto di durata¹, è particolarmente esposto alla possibilità che si verifichino delle sopravvenienze capaci di modificare l'equilibrio contrattuale, facendo venir meno l'interesse dell'impresa alla prestazione lavorativa. Si pensi, ad esempio, al caso degli scioperi articolati che disorganizzano l'azienda o agli eventi naturalistici che arrestano, in tutto o in parte, l'attività produttiva.

Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità, raccogliendo le indicazioni di autorevole dottrina², ha affermato in modo costante che la sopravvenuta mancanza di interesse creditorio determina una *impossibilità di utilizzazione* della prestazione, la quale, se non imputabile, consente al creditore la risoluzione del contratto. In tali ipotesi di inutilizzabilità della prestazione, pur essendo in astratto la prestazione ancora eseguibile, viene meno la possibilità di realizzare lo scopo perseguito dal creditore con la stipulazione del contratto³.

Il tema dell'interesse creditorio viene così valorizzato su un piano

¹ G. OPPO, *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, p. 273.

² G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966; E. REDENTI, *La causa del contratto secondo il nostro codice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, p. 894 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. 4, *L'obbligazione*, Milano, 1990; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969.

³ Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958, in *I contratti*, 2008, nn. 8-9, p. 786 ss.

funzionale, nella evoluzione concreta del rapporto, dando luogo ad un'ulteriore ipotesi di rimedio sinallagmatico, che si aggiunge alla impossibilità sopravvenuta ed alla eccessiva onerosità.

Muovendo da tali presupposti, emerge l'esigenza di prendere in esame le conseguenze sul contratto di lavoro del venir meno dell'interesse dell'impresa alla prestazione lavorativa, in relazione a fatti sopravvenuti non imputabili, che rendono inutilizzabile – o, come si suol dire, non proficua – la prestazione di lavoro.

Per apprezzare l'incidenza delle sopravvenienze sul rapporto di lavoro, in termini di sospensione o di interruzione di esso (licenziamento oggettivo), appare pertanto necessario definire il concetto di interesse dell'impresa, e, più in generale, la ragione pratica del contratto. Un concetto che non è univoco in dottrina, anche se l'opinione prevalente ritiene che nella nozione di interesse assuma rilievo la destinazione della prestazione lavorativa ad essere inserita nell'organizzazione dell'imprenditore⁴.

E ciò a maggior ragione nella prospettiva della funzione concreta del contratto, che nei negozi tipici, come quello di lavoro, impone di valutare complessivamente l'operazione economica, intesa non soltanto come scambio di prestazioni, ma anche nella sua funzione collaborativa e organizzativa.

In tale prospettiva, non sempre l'adempimento subordinato è in grado di assicurare il risultato atteso dal creditore, poiché – come detto –

⁴U. PROSPERETTI, *Il lavoro subordinato*, in G. GROSSO, F. SANTORO PASSARELLI, *Trattato di diritto civile*, Milano, 1971, *passim*; L. MENGONI, *Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana*, in *Riv. soc.*, 1965, p. 674 ss.; M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Padova, 1966, *passim*; F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, *Diritto del lavoro*, 2. *Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino, 2016, p. 38; A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, vol. II, *Il rapporto di lavoro*, Padova, 2017, p. 1; M.N. BETTINI, *Il consenso del lavoratore*, Torino, 2001, p. 1 ss.; G. SANTORO PASSARELLI, *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, Torino, 2015, pp. 217-218; G. PROSPERETTI, *Sciopero anomalo e messa in libertà: l'irricevibilità delle prestazioni individuali incompatibili con il ciclo produttivo programmato*, nota a Cass. 7 febbraio 1987, n. 1331, in *Dir. lav.*, 1988, II, p. 20 ss.; F. SANTONI, *Lezioni di diritto del lavoro*, vol. II, Napoli, 2015, p. 16; M. ESPOSITO, L. GAETA, R. SANTUCCI, A. ZOPPOLI, L. ZOPPOLI, *Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale*, vol. III, Torino, 2015, p. 63.

possono intervenire delle circostanze che disorganizzano l'azienda e impediscono al datore di lavoro di inserire proficuamente la prestazione nel ciclo produttivo.

Così, la definizione di interesse dell'impresa si pone anche su un piano *oggettivo*⁵, che va oltre l'adempimento subordinato del lavoratore, e riguarda la effettiva possibilità di utilizzazione della prestazione nel contesto produttivo. La realizzazione dell'interesse atteso dall'imprenditore presuppone, quindi, oltre alla esecuzione subordinata del lavoro, anche l'idoneità oggettiva della prestazione ad essere incorporata nella struttura aziendale.

Tuttavia, la mancata soddisfazione dell'interesse del datore di lavoro non sempre è sufficiente a sospendere le obbligazioni derivanti dal contratto, stante la legittima aspettativa del lavoratore di eseguire la sua prestazione e percepire la relativa retribuzione. Si deve, quindi, fare ricorso ai criteri di ripartizione dei rischi che, in base al tipo di operazione economica regolata, caratterizzano ogni singolo contratto. Ogni modello negoziale costituisce un piano di distribuzione dei rischi, sicché con la scelta del contratto le parti compiono anche una valutazione in merito alla ripartizione dei rischi che da tale contratto possono derivare.

Nel rapporto di lavoro, da un lato, l'inserimento nella causa del fine organizzativo qualifica l'interesse creditorio, e richiede, come detto, che la prestazione sia effettivamente utilizzabile; dall'altro lato, l'interesse ad una retribuzione certa e la presenza della subordinazione nel contratto⁶ restringono per il lavoratore l'area del rischio rispetto agli eventi che attingono alla gestione ordinaria dell'impresa.

La sintesi di questa contrapposizione si rinviene nella giurisprudenza che si è occupata della sospensione del rapporto di lavoro per cause afferenti alla sfera aziendale, come, appunto, lo sciopero articolato, le congiunture sfavorevoli di mercato, gli eventi naturalistici, etc.

In linea generale, e salve le precisazioni che si faranno nel corso della trattazione, si può osservare come la giurisprudenza distingua in

⁵S. MAGRINI, *Gli effetti dello sciopero sull'obbligazione retributiva nelle tendenze della giurisprudenza italiana*, in *Dir. lav.*, 1978, I, p. 137 ss.

⁶V. R. PESSI, *Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato*, Milano, 1989, *passim*; G. PROIA, *Manuale di diritto del lavoro*, Padova, 2016.

base alla circostanza che si tratti o no di avvenimenti che siano ricompresi nelle ordinarie dinamiche imprenditoriali. Soltanto nel secondo caso si ammette che la sopravvenuta carenza di interesse creditorio determini la sospensione del rapporto e della relativa retribuzione, di solito attraverso l'istituto del motivo legittimo di rifiuto della cooperazione (art. 1206 Cod. Civ.)⁷. Viceversa, se si tratta di eventi "ordinari", è esclusa qualunque possibilità da parte del datore di lavoro di venire meno ai propri impegni contrattuali, in base ad un modello che potrebbe definirsi del "rischio contrattuale" (molto simile al rischio d'impresa).

Nell'ipotesi di carenza definitiva dell'interesse, invece, la situazione è differente, poiché trova applicazione la disciplina speciale in materia di licenziamento oggettivo. In questo caso, la legge individua come ragione a monte del recesso una scelta aziendale unilaterale, la quale però, se ha natura produttiva od organizzativa, costituisce esercizio di una libertà costituzionalmente protetta (art. 41 Cost.) ed è pertanto assimilata ad una sopravvenienza esterna al contratto.

Anche lo scopo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello di riparare ad una anomalia funzionale del rapporto, facendo venire meno un assetto di interessi non più adeguato a realizzare l'utilità attesa da una delle parti. Il recesso è legittimo, dunque, soltanto se la ragione che lo giustifica compromette l'interesse organizzativo del datore di lavoro, rendendo inutilizzabile la prestazione nell'intero contesto aziendale (secondo la regola giurisprudenziale del *repêchage*⁸).

Come si dirà, tale tipologia di recesso trova il suo fondamento nella sopravvenuta carenza di interesse dell'imprenditore rispetto al contratto, che deriva proprio dalla definitiva inutilizzabilità sopravvenuta della prestazione lavorativa nell'intero ambito produttivo.

Il licenziamento oggettivo costituisce così anche il punto di caduta del rischio contrattuale rispetto alla posizione del lavoratore subordinato. L'imprenditore, infatti, se non può sospendere l'esecuzione del con-

⁷ V. E. BALLETTI, *La cooperazione del datore all'adempimento dell'obbligazione di lavoro*, Padova, 1990, *passim*.

⁸ Sul punto, si v. M.N. BETTINI, *Mansioni del lavoratore e flessibilizzazione delle tutele*, Torino, 2014, p. 136 ss.

tratto per il sopravvenire di eventi che rientrano nella normale dinamica dell'attività di impresa, non è però tenuto a conservare la prestazione inutilizzabile, potendo sciogliere il vincolo negoziale in relazione al sopravvenire di (effettivi) mutamenti della produzione o della organizzazione aziendale.

Prestazione utile e credito di lavoro

Sommario: 1. Interesse creditorio e rapporto obbligatorio. – 2. Interesse e causa del contratto. – 3. La inutilizzabilità della prestazione. – 4. La inesigibilità della cooperazione creditoria. – 5. Sopravvenienze e alea normale del contratto. – 6. Contratto di lavoro e interessi delle parti. – 7. *Segue.* Le teorie del primo periodo repubblicano che limitavano l'interesse dell'impresa. – 8. L'interesse al coordinamento della prestazione. – 9. La “prestazione proficua” nella giurisprudenza sugli scioperi articolati. – 10. Organizzazione e interesse oggettivo dell'impresa. – 11. La idoneità produttiva della prestazione di lavoro. – 12. Interesse complessivo dell'organizzazione produttiva e “risultato parziale” della prestazione. – 13. Ripartizione del rischio contrattuale. Rinvio.

1. Interesse creditorio e rapporto obbligatorio

Secondo l'opinione prevalente l'interesse del creditore è elemento costitutivo del rapporto obbligatorio e la prestazione dovuta dal debitore è diretta a soddisfare tale interesse¹.

¹In questo senso v. E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1953, p. 54 ss.; M. GIORGIANNI, *L'obbligazione: la parte generale delle obbligazioni*, Milano, 1951, p. 58; ID., *Corso di diritto civile*, Milano, 1997, p. 43 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. 4, *L'obbligazione*, Milano, 1990, p. 41 ss. e p. 543 ss.; L. MENGONI, *L'oggetto della obbligazione*, in *Jus*, 1952, p. 156 ss., qui p. 168; U. PROSPERETTI, *Problemi di drit-*

Il principio è affermato, in generale, dall'art. 1174 Cod. Civ., secondo cui la prestazione “deve” corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore². Lo stesso principio si ritrova specificato in una serie di altre disposizioni del Codice Civile, come, ad esempio, nella estinzione dell'obbligazione in caso di impossibilità temporanea della prestazione (art. 1256, co. 2), nel recesso in caso di impossibilità parziale (art. 1464), nella disciplina del termine essenziale (art. 1457), nonché nelle norme sulla validità del contratto a favore di terzi (art. 1411) e del divieto di alienazione (art. 1379), etc. Anche l'art. 1322, co. 2, richiama il concetto di interesse stabilendo che le parti possono concludere contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico³.

to del lavoro, II, *Contratto collettivo, sciopero e lavoro nell'impresa*, Milano, 1970, p. 133 ss.; F. GAZZONI, *Obbligazioni e contratti*, Napoli, 2016, p. 563; F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, Roma, 2013, p. 518 ss.; T. TORRESI, *Elementi costitutivi del rapporto obbligatorio*, in P. FAVA (a cura di), *Le obbligazioni*, t. I, *Caratteri generali, adempimento, inadempimento*, Milano, 2008, p. 321 ss. qui p. 335; U. RUFFOLO, *Atti emulativi, abuso del diritto e “interesse” nel diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, n. 1, p. 23 ss., qui p. 41 ss. Minoritaria è la teoria che nega il carattere essenziale dell'interesse creditorio nell'obbligazione: cfr. G. CIAN, *Interesse del creditore e patrimonialità della prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 197 ss.; A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario al Codice Civile*, Bologna-Roma, 1988, p. 250 ss., il quale però riconosce il ruolo dell'interesse in concreto dei contraenti con riguardo alle vicende inerenti lo svolgimento del rapporto obbligatorio (p. 261 ss.), mentre afferma che «l'interesse tipico-astratto, inteso come *interesse* (creditorio) a quella certa classe di prestazioni, riguardato anche in relazione ad una controprestazione e cioè in un rapporto sinallagmatico, si presenta a tal punto assorbito nella struttura del rapporto (*diritto di credito e oggetto del credito*) da non godere di alcuna autonomia rispetto agli elementi di questa» (p. 268); B. CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, *ivi*, p. 1 ss., qui p. 13; P. FRANCESCHETTI, N. FABIANO, I. PEPE, *Obbligazioni e responsabilità civile*, Napoli, 2000, p. 37; sul punto si v. anche F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, vol. II, Padova, 2015, p. 9.

² C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, vol. 4, cit., p. 42; F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *op. cit.*, p. 518.

³ L'interesse meritevole di tutela che, ai sensi dell'art. 1322, co. 2, Cod. Civ., deve essere valutato in sede di giudizio di validità del contratto atipico è, a ben vedere, lo stesso interesse del creditore alla prestazione di cui parla l'art. 1174 Cod. Civ.: F. GALGANO, *op. cit.*, p. 9; secondo F. GAZZONI, *Obbligazioni e contratti*, cit., p. 823, la meritevolezza attiene al “significato economico-sociale” dello schema astratto ideato dai contraenti, cioè alla possibilità che tale schema presenti una utilità sociale.

Le norme in cui emerge il requisito dell'interesse sono considerate espressione di un principio generale, in base al quale l'ordinamento giuridico «nega la sua tutela ai privati o revoca la tutela già ad essi concessa, ove questi vogliano perseguire, in virtù del potere giuridico privato loro attribuito, uno scopo che non sia il soddisfacimento di un proprio interesse riconosciuto dalla legge degno di tutela»⁴.

In quanto elemento essenziale del rapporto obbligatorio l'interesse del creditore deve essere presente non solo al momento della costituzione del vincolo ma anche durante l'esecuzione del rapporto⁵. Ciò comporta che l'obbligazione non sorge se l'interesse non sussiste o se la prestazione è insuscettibile di soddisfarlo, e inoltre che il venir meno dell'interesse si ripercuote sulla persistenza dell'obbligazione⁶.

Tuttavia, l'interesse rilevante sul piano giuridico è soltanto quello che entra nel contenuto del rapporto obbligatorio: in mancanza di diverse indicazioni, quindi, esso risulta dal titolo ed è connesso alla prestazione ed alla disciplina del contratto. Esulano invece da tale contenuto le finalità ulteriori perseguite dal creditore, che sono assimilabili ai meri motivi giuridicamente irrilevanti⁷. D'altro canto, se rilevassero i

⁴M. GIORGIANNI, *L'obbligazione*, cit., p. 63; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. 4, cit. p. 43: «Che l'interesse creditorio sia elemento costitutivo dell'obbligazione deve essere ribadito in quanto ciò risponde ad un principio che dev'essere inteso come basilare dell'ordinamento giuridico, ossia il principio che i diritti sono posizioni attribuite al soggetto per la tutela di un suo interesse». E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, vol. I, cit., p. 9, indica nel bisogno dell'altrui cooperazione l'idea di fondo dell'obbligazione. Si v. ancora il saggio di U. RUFFOLO, *Atti emulativi, abuso del diritto e 'interesse' nel diritto*, cit., p. 42: secondo l'Autore il requisito dell'interesse «è relativo al diritto soggetto in quanto tale e non invece proprio di sue forme particolari soltanto».

⁵Questa è l'opinione dominante in dottrina: si v., oltre agli Autori citati nella nota n. 1, anche F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2013, pp. 563-564.

⁶C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. 4, cit., p. 43: «Il carattere costitutivo dell'interesse creditorio comporta che l'obbligazione non sorge se tale interesse non sussiste o se la prestazione è insuscettibile di soddisfarlo, e inoltre che il venir meno dell'interesse è causa di estinzione dell'obbligazione»; M. GIORGIANNI, *L'obbligazione*, cit., p. 63; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 563: «l'interesse deve sussistere non solo al momento in cui l'obbligazione nasce ma anche durante l'intero sviluppo del rapporto obbligatorio e segnatamente al momento dell'adempimento, che è il momento finale del procedimento attraverso il quale l'interesse si realizza»; ID., *Obbligazioni e contratti*, cit., p. 563; F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 519.

⁷F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, vol. II, cit., p. 246; C.M. BIANCA, *op. ult.*

motivi interni «cesserebbe ogni certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici, dal momento che non si saprebbe a qual punto arrestare il confine dell'indagine sull'interesse»⁸.

Si è parlato, in questo senso, dell'interesse come requisito inessenziale, poiché sarebbe la stessa presenza della prestazione nel contratto ad esaurirne il concetto: se la prestazione «è tipicamente destinata a soddisfare un certo tipo di bisogno, ciò è sufficiente per parlare di interesse, anche se in concreto al creditore la prestazione non serve a nulla»⁹. In questa prospettiva, l'interesse creditorio tipico-astratto, inteso come interesse a quella certa classe di prestazioni, rimarrebbe assorbito nella struttura del rapporto così da non godere di autonomia rispetto agli elementi di esso (l'esecuzione della prestazione, infatti, sarebbe sempre idonea a soddisfare quell'interesse)¹⁰.

In realtà, come anche l'evoluzione giurisprudenziale ha dimostrato¹¹, le posizioni soggettive all'interno del rapporto obbligatorio devono essere ricostruite alla stregua di una valutazione concreta dell'interesse¹². Ad esempio, nell'ipotesi di impossibilità temporanea, l'utilità o inutilità della prestazione tardiva dipende dalla permanenza dell'interesse in capo al creditore (art. 1256, co. 2, Cod. Civ.), pertanto «la diminuzione del valore della prestazione, a cagione del ritardo, ed eventualmente l'inutilità della stessa, in ragione del prolungarsi nel tempo dell'impossibilità, non possono essere rilevate se non in rapporto all'interesse sog-

cit., p. 545. Sul punto v. anche A.M. GAROFALO, *La causa del contratto tra meritevolezza degli interessi ed equilibrio dello scambio*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, n. 2, p. 573 ss.

⁸ G. CIAN, *Interesse del creditore*, *cit.*, p. 204.

⁹ G. CIAN, *op. cit.*, p. 212.

¹⁰ A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, *cit.*, p. 268.

¹¹ Si v. *infra* quanto si dirà in merito alla causa in concreto del contratto, nel par. n. 2.

¹² Come ha chiarito A. DI MAJO, *op. cit.*, p. 264, il rilievo dell'interesse creditorio nella struttura dell'obbligazione è espressione «dell'esigenza di una ricostruzione delle posizioni soggettive private, non alla stregua di una valutazione *formale* dell'interesse ad esse sotteso, ma di una valutazione *in concreto* di esso, nel contesto di una situazione *di rapporto* con altri soggetti»; lo stesso Autore precisa che «esigenze di coerenza interna al sistema inducono a leggere l'intero sistema dei diritti patrimoniali privati alla luce di una valutazione *in concreto* dell'interesse di cui il diritto soggettivo dovrebbe rappresentare la forma di protezione».

gettivo del creditore che è condizionato anche al tempo dell'adempimento»¹³. Analogamente, nella disciplina della impossibilità parziale della prestazione, che la giurisprudenza solitamente utilizza nel caso di impossibilità della prestazione di lavoro¹⁴, la parte può recedere soltanto ove non abbia più un "interesse apprezzabile" all'adempimento parziale (art. 1464 Cod. Civ.).

Dunque la possibilità di eseguire la prestazione dedotta in contratto, di per sé, non è sempre sufficiente a garantire la realizzazione dell'interesse creditorio tipico. Occorre, come si dirà meglio più avanti, che quella prestazione sia ancora utile, o utilizzabile, per il creditore. Soprattutto nei c.d. rapporti di durata, si possono verificare delle condizioni che rendono la prestazione inidonea a realizzare l'interesse del creditore, e che quindi pregiudicano la "funzionalità" del rapporto obbligatorio¹⁵.

Sul piano dell'equilibrio contrattuale, è stato segnalato il rischio che venga così accentuato il rapporto di forze in favore della posizione creditoria, laddove il debitore rimanga esposto al libero apprezzamento che il creditore compie del proprio interesse¹⁶. In realtà, però, in virtù del principio di irrilevanza dei motivi interni¹⁷, la valutazione *in concre-*

¹³ L. MENGONI, *Note sull'inadempimento involontario dell'obbligazione di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, p. 270 ss., qui p. 281; A. DI MAJO, *op. cit.*, p. 271.

¹⁴ Sul punto v. *infra* il par. 9 del terzo capitolo.

¹⁵ Anche la dottrina che ha negato la generale rilevanza dell'interesse creditorio nel rapporto obbligatorio ha dovuto constatare che il venir meno di esso rileva in determinate ipotesi: «naturalmente, non si vuole arrivare a dire che la carenza dell'interesse creditorio sia sempre irrilevante, ma soltanto che il suo rilievo dipenderà dai principi inerenti all'errore sui motivi, o al motivo illecito» oppure «dal contenuto del regolamento negoziale di cui trattasi» o infine «dai principi sull'abuso del diritto, o, per determinati rapporti, da esplicite o implicite previsioni normative»: così G. CIAN, *Interesse del creditore*, cit., p. 220. E si tratta di ipotesi di tale rilevanza che lo stesso Autore afferma trattarsi di «un'area sufficientemente ampia, praticamente tutti i casi in cui davvero un eccesso di formalismo giuridico sarebbe il non tenere conto della mancanza dell'interesse in questione» (p. 221).

¹⁶ Cfr. A. DI MAJO, *op. cit.*, p. 269.

¹⁷ M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969, p. 217; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, p. 377: «La regola è, che il motivo, in quanto individua una posizione interna delle parti, cioè non estrinsecata nel regolamento negoziale, sia normalmente irrilevante». Del resto, osserva E. RE-

to dell'interesse creditorio non viene compiuta su un piano meramente soggettivo ma si riferisce sempre all'interesse tipico che è stato oggettivato nel regolamento negoziale¹⁸. La conseguente preoccupazione che questa impostazione finisca per attribuire eccessiva importanza ai “variabili interessi dei contraenti”¹⁹, sino a contaminare la causa come elemento costante all'interno del tipo, non sembra possa essere accolta. In realtà, se i motivi che hanno determinato le parti a contrarre non sono rimasti nella sfera interna ma si sono trasfusi nello schema negoziale, divenendo interessi che il contratto è diretto a realizzare, essi concorrono senz'altro ad identificare la funzione oggettiva del contratto: come è stato osservato, infatti, se «l'interesse si inserisce, esplicitamente o tacita-

DENTI, *La causa del contratto secondo il nostro codice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, p. 894 ss., qui p. 903, che «l'ordinamento giuridico non può far dipendere (normalmente e necessariamente) le sorti del contratto se non da quella cooperazione o collaborazione altrui, così e come programmata nella conclusione del contratto, e secondo le previsioni di quel momento. Se quelle sorti per ciascuna delle parti dovessero dipendere da vicende con le quali l'altra non ha niente a che fare, si ricadrebbe nell'inconveniente che la “forza di legge” del contratto sarebbe sempre problematica, aleatoria, in balia dell'imprevisto».

¹⁸In merito, F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, vol. II, cit., p. 634 ss., parla della “tendenza” del sistema ad una “oggettivazione dello scambio”, che tenderebbe «da un lato, a far prevalere la dichiarazione sulla volontà, quando la divergenza fra la prima e la seconda non sia riconoscibile dal destinatario della dichiarazione», mentre «dall'altro verso, sposterebbe l'asse del contratto dal requisito del consenso a quello della causa»; in questo contesto, il controllo giudiziario sulla funzione economica dello scambio viene affidato anche alla presupposizione ed alla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per il venir meno dell'interesse creditorio (v. pp. 644-645). Del resto, come è stato osservato da altra dottrina, che si debba accogliere una nozione obbiettiva di interesse lo si evince dagli «stessi caratteri generali dell'ordinamento giuridico che considera prevalentemente l'attività esteriore dell'individuo, il “foro esterno”, riconoscendo solo eccezionalmente la rilevanza dei motivi»: così, U. PROSPERETTI, *Problemi di diritto del lavoro*, cit., p. 176.

¹⁹Cfr. R. ROLLI, *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008, pp. 81-82; l'Aurice afferma che se assumesse rilievo causale ogni motivo personale, pur se oggettivato nel contratto, la causa del contratto finirebbe per diventare «un contenitore utile a tutti gli usi e così uno strumento inevitabilmente evanescente»; il rischio sarebbe che «identificata la causa nella ragione pratica del singolo affare nella quale si oggettivano gli interessi, necessariamente mutevoli, dei contraenti, essa finisca per frantumarsi in una logica di estremo relativismo, perdendo quell'unità di fondo che la ha contraddistinta nel tempo».

mente, nell'economia dell'affare esso diviene per ciò stesso causa del contratto ed è come tale rilevante»²⁰. Anche perché, nel rispetto delle norme che circoscrivono l'iniziativa dei singoli e ne controllano l'opportunità sociale, il contratto è pur sempre una tecnica per realizzare interessi privati, che dunque la legge è tenuta a garantire se rientrano nell'economia dell'affare²¹.

Si pone, se mai, una questione di interpretazione complessiva del contratto, per stabilire se quegli interessi ulteriori siano idonei, oppure no, a modificare lo schema causale del tipo negoziale in cui si inseriscono²². La questione, però, poco attiene al contratto di lavoro, nel quale di regola le parti seguono lo schema segnato dal legislatore, per cui la necessità di apprezzare l'interesse in senso concreto riguarda, in sostanza, la definizione esatta dell'interesse (sempre in base al modello tipico), nonché l'incidenza su di esso delle sopravvenienze contrattuali.

2. Interesse e causa del contratto

Il rilievo dell'interesse nel rapporto obbligatorio è evidenziato dalla evoluzione del concetto di causa del contratto²³. Senza entrare nell'e-

²⁰ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. 3, *Il contratto*, Milano, 2000, p. 435. Si v. anche G.B. FERRI, *op. cit.*, p. 379: «la rilevanza del motivo dipende dal ruolo che concretamente ha assunto nel singolo negozio; e cioè della incidenza determinante che esso assume nell'operazione negoziale considerata nel suo complesso». È invece evidente che la legge non può tutelare interessi estranei all'economia dell'affare, poiché si darebbe rilievo ad «interessi di una parte dei quali questa non ha affrontato il costo» e correlativamente si accollerebbero «all'altra rischi e obblighi che essa non si era assunti, non avendone ricevuto il corrispettivo»: M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., p. 275.

In giurisprudenza, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235, in *Nuova giur. civ.*, 2007, n. 11, p. 1171: «i motivi, quali meri impulsi psichici alla stipulazione concernenti interessi che, rimasti nella sfera volitiva interna della parte, esulano dal contenuto del contratto, laddove se obiettivati divengono viceversa interessi che il contratto è funzionalizzato a realizzare, concorrendo pertanto ad integrarne la causa concreta».

²¹ M. BESSONE, *op. cit.*, p. 264.

²² In argomento si v. A. CHECCHINI, *Regolamento contrattuale e interessi delle parti (Intorno alla nozione di causa)*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 229 ss.

²³ «Grazie anche all'avvento della teoria della causa concreta del contratto, l'interes-

same delle teorie sull'istituto della causa²⁴, non si può trascurare che ormai la giurisprudenza «si è inserita nel dibattito relativo alla causa»²⁵ aderendo in modo costante all'idea che essa coincida con gli *interessi concreti* delle parti, concetto che viene espresso affermando che la causa è la «sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare»²⁶. In effetti, nell'ultimo decennio la Corte di Cassazione, a partire

se del creditore diventa un elemento funzionale del rapporto obbligatorio oltre che un suo dato genetico»: F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 519.

²⁴Per una rassegna sulle varie tesi in materia di causa, si v. alcuni recenti contributi monografici: F. ALCARO (a cura di), *Causa del contratto. Evoluzioni interpretative e indagini applicative*, Milano, 2016; R. ROLLI, *Causa in astratto e causa in concreto*, cit.; M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Padova, 2015; E. LA ROSA, *Percorsi della causa nel sistema*, Torino, 2014; L. VIOLA, *La causa*, in G. BUFFONE, C. DE GIOVANNI, A.I. NATALI (a cura di), *Il contratto*, Padova, 2013, p. 559 ss.; A. MARCIANO, *La causa nei contratti di lavoro*, Torino, 2012.

Tra i classici si v. F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Padova, 1933, p. 151 ss.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, vol. XV, II rist., Torino, 1955, p. 171 ss., nonché la ristampa della II edizione a cura di G. CRIFÒ, Napoli, 1994, p. 169 ss.; ID., *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. III, Torino, 1959, p. 32 ss.; S. PUGLIATTI, *Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, in *Diritto civile: metodo, teoria, pratica, Saggi*, Milano, 1951, p. 105 ss.; E. REDENTI, *La causa del contratto secondo il nostro codice*, cit., p. 894 ss.; M. GIORGIANNI, *Causa (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, vol. VI, p. 547 ss.; G.B. FERRI, *Causa e tipo*, cit.; M. BESSONE, *op. cit.*; A. DI MAJO, *Causa del negozio giuridico*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, vol. VI, p. 1 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. 3, cit., p. 447 ss.

²⁵R. ROLLI, *op. cit.*, pp. 72-73.

²⁶Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, in *Contratti*, 2007, p. 624, nonché in *Corr. giur.*, 2006, n. 12, p. 1718 ss., con nota di F. ROLFI, *La causa come "funzione economico sociale": tramonto di un idolum tribus*: la sentenza afferma espressamente l'idea che «si elabori una ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della matrice ideologica che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio [...] ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti. Causa, dunque, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si

da una storica sentenza del 2006²⁷, ha fatto applicazione di questo concetto in modo costante, tanto che quella della causa concreta è «divenuta ormai la definizione corrente della causa negoziale»²⁸, ad esempio, in materia di contratto di viaggio turistico²⁹, di contratto di assicurazione³⁰, di danno esistenziale³¹, di presupposizione³², di patto commisso-

volga alfine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale».

²⁷ Si tratta della già citata Cass. n. 10490/2006, definita “storica” da G. BALDINI, *Contratti turistici e causa in concreto: profili critici*, in F. ALCARO (a cura di), *Causa del contratto: evoluzioni interpretative e indagini applicative*, cit., p. 231 ss., qui p. 257; la sentenza in questione viene richiamata praticamente da tutte le sentenze successive in materia (sulle quali v. *infra* nel testo e nelle successive note).

²⁸ M. BARCELLONA, *Della Causa*, cit., p. 131, il quale rileva che «dopo circa sessant'anni, nel corso dei quali la formula della funzione economico-sociale, almeno a livello di declamazioni, sembrava costituire un *cliché*, anche la giurisprudenza ha finito per approdare ad una tale concezione concreta della causa negoziale». Anche R. ROLLI, *op. cit.*, p. 66, osserva che «ogni manuale o trattato di diritto privato introduce la distinzione tra causa in astratto e causa in concreto».

²⁹ Si fa riferimento in particolare alle due sentenze di legittimità del 2007: Cass. 24 luglio 2007, n. 16315, in *Giust. civ.*, 2008, n. 3, p. 699; e Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958, in *I contratti*, 2008, nn. 8-9, p. 786 ss., con nota di L. BARBIERA. Numerosi sono i commenti sulle pronunce in questione: S. NARDI, *Contratto di viaggio “tutto compreso” e irrealizzabilità della sua funzione concreta*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, n. 5, I, p. 542 ss.; F. ROLFI, *Funzione concreta, interesse del creditore, ed inutilità della prestazione: la Cassazione e la rielaborazione del concetto di causa del contratto*, in *Corr. giur.*, n. 7, 2008, p. 925 ss.; F. PAROLA, *Recesso dal contratto di compravendita di pacchetti turistici e impossibilità di utilizzazione della prestazione*, in *Obbl. contr.*, 2008, n. 1, p. 13 ss.; F. RIMOLDI, *La causa quale ragione concreta del singolo contratto*, in *Contratti*, 2007, n. 7, p. 621; e C. UNGARI TRANSATTI, *La Cassazione sposa la tesi della causa in concreto*, in *Riv. notar.*, 2007, I, n. 2, p. 184.

³⁰ Cass. 12 novembre 2009, n. 23941, in *Nuova giur. comm.*, 2010, I, p. 448 ss., con nota di C. DI LEO, *Contratto di assicurazione e causa concreta*; anche in *Giur. it.*, 2010, p. 1560 ss.

³¹ Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Danno resp.*, 2009, p. 4 ss., ove la Corte ricostruisce la natura degli interessi non patrimoniali ex art. 1174 Cod. Civ. sulla base della causa concreta del contratto.

³² Cass. 24 marzo 2006, n. 6631, in *Contratti*, 2006, p. 1085. In materia di presupposizione v. tra i contributi più recenti, R. GRISAFI, *Sopravvenienze, squilibri contrattuali e ruolo della presupposizione*, Milano, 2016, qui p. 161 ss.; R. PENNAZIO, *Rischio e soprav-*

rio³³. In alcune occasioni, la nozione di causa concreta viene utilizzata per la qualificazione del contratto atipico e la valutazione degli interessi che esso è diretto a realizzare in base alle circostanze obiettive, al fine di verificare la conformità alla legge dell'attività negoziale posta in essere dalle parti³⁴; altre volte, invece, essa serve per controllare se uno schema negoziale tipico sia stato utilizzato in concreto per realizzare interessi diversi e non consentiti dall'ordinamento³⁵, o se sia radicalmente nullo per mancanza di causa³⁶.

Le ipotesi più interessanti ai nostri fini sono, però, quelle che riguardano l'applicazione dell'istituto con riferimento ai contratti tipici, senza deviazioni causali, adottati cioè dalle parti per perseguire gli scopi pro-

venienze, Napoli, 2013, spec. p. 3 ss e p. 57 ss.; M AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, Milano, 2002, p. 262 ss.

³³ Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625 in *Foro it.*, 2016, n. 2, p. 685.

³⁴ È il caso, ad es., di Cass. 17 gennaio 2017, n. 921, relativa ad un contratto con il quale una parte – con riferimento alla partecipazione collettiva a dei “sistemi” per il gioco del Superenalotto – si era obbligata all'acquisto delle quote (cedole) del “sistema” per conto dell'altra, con rimborso periodico dei costi sostenuti e, ovviamente, con l'obbligo di consegnare la relativa cedola in caso di vincita. La Corte ha riconosciuto la liceità del negozio ed ha ribadito che «secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, la causa, quale elemento essenziale del contratto *ex art.* 1325 c.c., identifica lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato». Si v. anche Cass., S.U., 6 marzo 2015, n. 4628 in *Foro it.*, 2015, n. 6, p. 2016, che si è occupata della ammissibilità del c.d. “preliminare del preliminare” in relazione sempre alla causa concreta del contratto; nonché Cass. 5 agosto 2016, n. 16604 in *Nuova giur. civ.*, 2017, n. 2, p. 231, relativa ad un contratto di locazione stipulato con finalità di elusione fiscale.

³⁵ Ad esempio, per appurare se lo schema contrattuale del *sale and lease back* sia stato in realtà utilizzato per eludere il divieto di patto commissorio (Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, cit.); ovvero per verificare l'effettivo interesse delle parti in caso di cessione di quote societarie con prezzo sproporzionato rispetto al valore effettivo (Cass. 4 novembre 2015, n. 22567 in *Contratti*, 2016, n. 6, p. 559); o ancora per stabilire se le parti abbiano inteso porre in essere più contratti collegati o un contratto unitario seppure atipico (Cass. 3 aprile 2014, n. 7776).

³⁶ V. ancora Cass. 8 maggio 2006, n. 10490 in *Giur. it.*, 2007, n. 10, p. 2203, relativa ad un contratto di consulenza privo di causa, in quanto remunerativo di un'attività già svolta come amministratore della società. Sulla necessità di valutare se «l'interesse concretamente perseguito sia effettivamente corrispondente all'interesse tipizzato nello schema astratto», si v. G.B. FERRI, *Causa e tipo*, cit., p. 355.

pri e caratteristici dei negozi in questione. Si fa riferimento, in particolare, alle due ben note sentenze sul contratto di viaggio turistico³⁷, nelle quali un evento sopravvenuto non imputabile alle parti ha determinato il venir meno dell'interesse alla prestazione da parte del creditore-viaggiatore³⁸. In entrambi i casi, la Corte muove dalla constatazione che la finalità turistica (o "scopo di piacere") non costituisce un irrilevante motivo del contratto, cioè un interesse che rimane nella sfera volitiva interna del soggetto che acquisisce il viaggio, ma viene ad obiettivarsi nel negozio «divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta»³⁹. La causa, quindi, da un lato, vale a qualificare il contratto e definire le prestazioni che occorrono per realizzare lo scopo vacanziero, mentre, dall'altro lato, assume rilievo per stabilire gli effetti giuridici di quegli eventi sopravvenuti che impediscono la soddisfazione dell'interesse creditorio e la realizzazione della causa concreta del contratto. La conseguenza individuata dalla Suprema Corte è che la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore costituisce una autonoma causa di estinzione dell'obbligazione, analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione, sicché il contratto si estingue *ipso iure* per irrealizzabilità della sua causa concreta⁴⁰.

Nel diritto vivente la causa viene dunque identificata con gli interessi

³⁷Le sentenze in questione sono citate *supra*, alla nota 29.

³⁸Nel primo caso (Cass. n. 16315/2007), relativo ad un contratto di package (pacchetto turistico tutto compreso), era insorta una grave epidemia sull'isola ove i turisti dovevano recarsi, mentre nel secondo caso (Cass. n. 26587/2007) il giorno prima della partenza di una coppia per una località balneare si era verificato il decesso improvviso del marito, con la richiesta del coniuge superstite di restituzione del corrispettivo già versato.

³⁹Cass. n. 16315/2007, cit.

⁴⁰«Va pertanto affermato che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non disciplinata in modo espresso, costituisce – analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione – autonoma causa di estinzione dell'obbligazione: essendo la prestazione divenuta inidonea a soddisfare l'interesse creditorio, la conseguente estinzione del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della sua causa concreta comporta l'esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni: il debitore non è più tenuto ad eseguirla, il creditore non ha l'onere di accettarla»: Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958, cit.

concreti delle parti oggettivati nel contratto, secondo una posizione peraltro già da tempo prospettata da autorevole dottrina⁴¹. Non si considera la motivazione interna dei singoli contraenti, ma soltanto la pratica ragion d'essere dell'operazione desumibile dalle prestazioni corrispettive e dal contesto negoziale, da cui si evince l'assetto di interessi voluto e regolato contrattualmente.

Secondo una parte della dottrina⁴², tale impostazione non sarebbe

⁴¹ G.B. FERRI, *op. cit.*, p. 367, secondo cui il ruolo della causa è quello «di esprimere la tensione della volontà verso un bene, e cioè l'interesse che attraverso il negozio si vuol realizzare, e cioè la funzione che il negozio ha per i soggetti che lo pongono in essere»; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, cit., p. 154: «la causa non è altro se non l'interesse che, mediante l'atto, cerca il suo raggiungimento; io dico, semplicemente, l'interesse attivo»; E. REDENTI, *La causa del contratto secondo il nostro codice*, cit., p. 904, secondo cui la causa riguarda «bisogni (interessi) delle parti – raffigurati nella legge pattizia – in quanto e per quanto essi possono trovare la loro soddisfazione (realizzazione) nelle prestazioni o meglio nel risultato complessivo delle prestazioni, oggetto della legge medesima – determinato in funzione di quello scopo (proposito, intento)»; U. PROSPERETTI, *Problemi di diritto del lavoro*, cit., p. 183, secondo cui la teoria della causa come funzione economico-sociale «potrà forse più utilmente formularsi con l'ipotesi della identificazione della causa con l'interesse, inteso nel senso obbiettivo di situazione da realizzare; il che, se non erriamo, può anche evitare la distinzione della causa in astratto e in concreto, perché l'interesse si riferisce sempre al singolo, concreto negozio»; ID., *Il lavoro subordinato*, in G. GROSSO, F. SANTORO PASSARELLI (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Milano, 1971, p. 37: «la causa indica l'interesse da realizzare mediante un negozio giuridico»; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. 4, cit., p. 45: «Quando l'obbligazione si inserisce in un contesto contrattuale l'interesse creditorio concorre a integrare la causa concreta del contratto. Nelle obbligazioni contrattuali, dunque, l'interesse del creditore non si contrappone alla causa del contratto ma ne è parte integrante, nel senso che concorre a identificare la ragione pratica del contratto». M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., *passim*; A. DI MAJO, *Causa del negozio giuridico*, cit., p. 7: «Il problema della tipicità negoziale riguarda la disciplina da applicare all'operazione che le parti hanno scelto mentre il problema della causa investe la natura dell'interesse che le parti perseguono».

⁴² Per osservazioni critiche rispetto alla costruzione della causa in concreto si v. M. TRIMARCHI, *L'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione*, in *Obbl. contr.*, 2010, p. 6 ss.; E. FERRANTE, *Causa concreta ed impossibilità della prestazione nei contratti di scambio*, in *Contr. impr.*, 2009, p. 151 ss.; S. PAGLIANTINI, *La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile*, in *Riv. not.*, 2010, n. 5, p. 121 ss.; G. BALDINI, *Contratti turistici e causa in concreto*, cit., p. 247 ss.; M. D'AURIA, *La risoluzione per impossibilità sopravvenuta*, in G. SICCHIERO, M. D'AURIA, F. GALBUSERA, *Risoluzione dei contratti*, in P. PERLINGIERI (diretto da), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli,

necessaria, dovendosi concepire la prestazione come fenomeno complesso che racchiude in sé sia il comportamento dovuto che il risultato solutorio atteso dal creditore⁴³. Pertanto, si dovrebbe parlare non di inutilizzabilità della prestazione bensì di impossibilità della c.d. “prestazione-risultato”⁴⁴, con gli effetti classici della impossibilità ai sensi dell’art. 1463 Cod. Civ.

In realtà, al di là delle dispute teoriche sul tema, dal nostro punto di vista il profilo più interessante della teoria in questione non riguarda gli effetti giuridici generati da questo o quel tipo di vicenda sopravvenuta (impossibilità o inutilizzabilità della prestazione), poiché la giurisprudenza riporta comunque entrambe le ipotesi alle conseguenze previste dal Codice Civile sulla impossibilità sopravvenuta nei contratti (senza contare che nel lavoro subordinato gli effetti della impossibilità definitiva sono condizionati dalla normativa sul licenziamento oggettivo).

L’aspetto più significativo consiste, invece, nella valenza che viene assegnata all’interesse del creditore nella interpretazione della funzione del negozio e nella gestione dei rischi contrattuali che si verificano durante lo svolgimento del rapporto.

In particolare, nei contratti tipici, come quello di lavoro subordinato, la rilevanza dell’interesse creditorio in senso funzionale – o, se si vuole, della causa in concreto – si manifesta almeno sotto due profili.

Da un lato, il contratto tipico presenta per definizione un assetto di interessi ben delineato, ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico: invero, la tipizzazione di una struttura, che tende ad

2013, p. 199 ss., qui p. 289 ss. Più in generale si v. la posizione di R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 2016, p. 803 ss., qui pp. 832-833: «Cosa avverrebbe se una legge sovranazionale o nazionale abolisse il requisito della causa del contratto? Le conseguenze non sarebbero drammatiche [...] a livello planetario codificazioni recenti abbandonano la causa, e nessuno la rimpiange. Nelle sedi dove si tratta di uno *ius condendum* transazionale, il tema della causa non pare attuale. Certamente, la concezione della causa come funzione ha contribuito a screditare il concetto, ostentandone l’inutilizzabilità».

⁴³ Il che è certamente corretto, come la dottrina ha da tempo chiarito: v. per tutti F. SANTORO PASSARELLI, *Professioni intellettuali*, *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, p. 23 ss.: «in ogni obbligazione, oltre al comportamento dovuto, si ha sempre anche un risultato atteso dal creditore, che è il risultato in vista del quale l’obbligazione è sorta»; M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Padova, 1966, p. 94 ss.

⁴⁴ L’espressione è richiamata da G. BALDINI, *op. cit.*, p. 248 ss., nonché da M. D’AURIA, *op. cit.*, p. 289.

un interesse, finisce per individuare tipicamente anche l'interesse che essa persegue⁴⁵. Pertanto, poiché gli unici interessi rilevanti sono quelli oggettivati nel contratto, l'assetto complessivo di essi è di regola segnato dallo schema tipico.

La tesi della causa concreta, quindi, non fa che assecondare l'idea che l'interesse debba essere individuato non soltanto in base alle reciproche prestazioni ma attraverso l'intero contenuto del contratto, in una prospettiva di «definizione del limite di estensione e di elasticità dello schema legale»⁴⁶. Ad esempio, dal contenuto del contratto di viaggio tutto compreso si evince che la disponibilità della camera di albergo è evidentemente (cioè in modo percepibile anche dalla controparte) rivolta alla possibilità di trascorrere una villeggiatura, con finalità ricreative, e non certo alla mera possibilità di alloggiare⁴⁷. Se nel luogo di destinazione scoppia una epidemia non si può costringere il creditore-viaggiatore a ricevere la prestazione (e recarsi ugualmente in vacanza), essendo venuto del tutto meno il suo interesse nei confronti di essa. Non si tratta di dare rilievo ai motivi interni per i quali il turista si induce a stipulare il contratto, bensì di prendere atto che il fatto sopravvenuto pregiudica irrimediabilmente la funzione tipica di esso⁴⁸.

⁴⁵ G.B. FERRI, *Causa e tipo*, cit., p. 248, il quale aggiunge che «i tipi, come forme organizzate di una data categoria di attività economiche, cristallizzano anche l'assetto di interessi che normalmente tali attività sono dirette a realizzare; da ciò consegue che uno schema tipico di attività contiene tipicizzato anche il corrispondente assetto di interessi» (pp. 352-353); M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, cit., p. 47 e p. 49 ss., il quale richiama il concetto di causa come funzione economico-sociale del contratto, chiarendo che per determinare il tipo del contratto di lavoro ed i suoi effetti occorre procedere alla individuazione «degli interessi tipici che, secondo la valutazione dell'ordinamento, esso è desinato a soddisfare» (p. 57).

⁴⁶ U. PROSPERETTI, *Problemi di diritto del lavoro*, cit., p. 171 ss.

⁴⁷ È il caso preso in esame da Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958, cit.: nella sentenza si chiarisce che la finalità turistica non costituisce «un irrilevante motivo del contratto *de quo*, e non si sostanzia in specifici interessi che rimangono nella sfera volitiva interna del creditore della prestazione alberghiera costituendo il semplice impulso psichico interiore che lo spinge alla stipulazione del contratto, ma viene (anche implicitamente) ad obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, così connotandone la sua causa sul piano concreto».

⁴⁸ «Il venire meno dell'interesse creditorio (e della causa del contratto che ne costi-